

# Comune di Castelfiorentino

(Provincia di Firenze)

Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei  
rifiuti solidi urbani e assimilati

# INDICE

INDICE .....	2
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI .....	5
Art. 1 - Oggetto del regolamento. ....	5
Art. 2 - Norme di rinvio. ....	5
Art. 3 - Natura della tariffa e sua destinazione. ....	5
Art. 4 - Tributo ambientale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente.....	5
Art. 5 - Decorrenza e termine di applicazione della tariffa.....	6
TITOLO II – LA TARIFFA.....	6
CAPO I - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	6
Art. 6 - Adozione del piano finanziario e determinazione della tariffa di riferimento. ....	6
Art. 7 – Il piano finanziario.....	7
Art. 8 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.....	7
Art. 9 - Tariffa comunale. ....	7
Art. 10 - Articolazione della tariffa comunale. ....	7
Art. 11 - Articolazione della tariffa per fasce di utenza.....	8
Art. 12 - Calcolo della tariffa per utenze domestiche. ....	8
Art. 13 - Utenze domestiche con contenitori collettivi. ....	9
Art. 14 - Calcolo della tariffa per utenze non domestiche. ....	9
CAPO II – I SOGGETTI .....	10
I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI.....	10
Art. 15 - Soggetti obbligati. ....	10
Art. 16 - Principio di solidarietà.....	11
Art. 17 - Soggetti passivi per ipotesi speciali.....	11
Art. 18 - Determinazione del numero degli occupanti.....	11
Art. 19 - Obblighi generali dei conduttori di immobili.....	12
Art. 20 - Presupposti oggettivi per l’applicazione della tariffa.....	12
Art. 21 - Definizione locali ed aree assoggettabili.....	12
Art. 22 - Locali adibiti ad usi diversi. ....	13
Art. 23 - Locali ed aree non computabili. ....	13
Art. 24 - Locali, aree e superfici escluse.....	13
Art. 25 - Modalità per la determinazione della superficie. ....	14
Art. 26 - Determinazione convenzionale della superficie di locali utilizzati da utenze non domestiche. ....	14
Art. 27 - Tariffa giornaliera.....	16
Art. 28 - Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari.....	17
Art. 29 - Procedure di accertamento. ....	17
CAPO IV - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI. ....	18
Art. 30 - Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio.....	18
Art. 31 - Particolari riduzioni soggettive. ....	18
Art. 32 - Agevolazioni a favore di categorie sociali. ....	19
TITOLO III - ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE .....	19
CAPO I – RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA TARIFFA.....	19
Art. 33 - Responsabile della gestione della tariffa.....	19
CAPO II – LE COMUNICAZIONI DI INIZIO DI OCCUPAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....	20
Art. 34 - Comunicazione di inizio di occupazione, conduzione locali o superfici. ....	20

Art. 36 - Comunicazione di cessazione.....	21
Art. 37 - Modulo di dichiarazione.....	21
CAPO III – L’INTERPELLO .....	21
Art. 38 – Diritto di interpello. ....	22
Art. 39 - Contenuto della richiesta e della risposta del responsabile della tariffa.....	22
CAPO IV – GLI ACCERTAMENTI, LA RISCOSSIONE ED IL RIMBORSO.....	22
SEZIONE I – L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO.....	22
Art. 41 - Attività di accertamento. ....	22
Art. 42 - Accertamenti d’ufficio. ....	23
Art. 43 - L’iniziativa del privato .....	23
Art. 44 - Programma di accertamenti periodici.....	23
Art. 45 - Accertamenti incrociati. ....	23
SEZIONE II – L’AVVISO DI ACCERTAMENTO .....	24
Art. 46 - Avviso di accertamento. ....	24
Art. 47 - Termine per l’emissione degli avvisi di accertamento.....	24
Art. 48 - Contenuto essenziale degli avvisi di accertamento. ....	24
Art. 49 - Notifica degli atti di accertamento e degli atti di esecuzione.....	25
SEZIONE III – L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	25
Art. 50 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	25
Art. 51 - Ambito di applicazione. ....	25
Art. 52 - Attivazione del procedimento per la definizione con adesione.....	26
Art. 53 - Procedimento ad iniziativa del gestore.....	26
Art. 54 - Procedimento ad iniziativa del contribuente. ....	26
Art. 55 – Differimento, mancata presentazione, mancato accordo.....	27
Art. 56 - Atto di accertamento con adesione.....	27
Art. 57 - Perfezionamento della definizione .....	27
Art. 58 - Effetti della definizione .....	28
Art. 59 – Effetti del mancato accordo. ....	28
Art. 60 - Riduzione della sanzione.....	28
SEZIONE IV – L’AUTOTUTELA .....	28
Art. 61 - Autotutela. ....	28
Art. 62 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in autotutela. ....	29
Art. 64 - Adempimenti del responsabile. ....	29
Art. 65 - Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione.....	30
Art. 66 - Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa. ....	30
Art. 67 - Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività amministrativa.....	30
Art. 68 - Conciliazione giudiziale e transazione.....	30
CAPO IV – LA RISCOSSIONE ED I RIMBORSI.....	30
SEZIONE I – LA RISCOSSIONE.....	30
Art. 69 - Titolarità della riscossione.....	30
Art. 70 – Riscossione coattiva.....	31
Art. 71 - Disciplina della procedura coattiva. ....	31
SEZIONE II – I RIMBORSI.....	31
Art. 72 - Rimborsi. ....	31
Art. 73 – Procedura di rimborso.....	32
Art. 74 – Disciplina della dilazione e rateizzazione del tributo .....	32
TITOLO IV – LE SANZIONI .....	32
CAPO I - PRINCIPI GENERALI E SANZIONI .....	32
Art. 75 - Principi generali. ....	32
Art. 76 - Responsabili per la sanzione amministrativa. ....	32
Art. 77 - Concorso di persone. ....	33

Art. 78 – Sanzioni .....	33
Art. 79 - Criteri di determinazione delle sanzioni.....	33
CAPO II - ACCERTAMENTO E PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	
.....	34
Art. 80 – Accertamento.....	34
Art. 81 - Presunzioni .....	35
Art. 82 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni. ....	35
CAPO III - ESIMENTI .....	35
Art. 83 - Cause di non punibilità.....	36
CAPO IV – IL RAVVEDIMENTO.....	36
Art. 84 - Cause ostative del ravvedimento.....	36
Art. 85 - Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari e delle omesse o infedeli dichiarazioni.....	36
Art. 86 - Responsabile per la procedura di ravvedimento.....	36
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....	37
Art. 87 - Resa del conto giudiziale.....	37
Art. 88 - Entrata in vigore.....	37
ALLEGATO 1 .....	38
ALLEGATO 2 .....	40
UTENZE NON DOMESTICHE.....	40

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

Il presente Regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa sull'igiene ambientale (appresso denominata anche "tariffa" o "T.I.A.") in conformità dell'art. 238 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e relativi atti normativi di applicazione, in prosieguo denominato codice dell'ambiente.

Il presente regolamento determina le classificazioni delle categorie, dei locali e delle aree in base alla loro capacità di produzione dei rifiuti urbani.

### **Art. 2 - Norme di rinvio.**

Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.

Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tale ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 (sei) dalla entrata in vigore delle nuove previsioni.

Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

### **Art. 3 - Natura della tariffa e sua destinazione.**

La tariffa costituisce il corrispettivo per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti in tutte le fasi in cui si articola il servizio medesimo (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento).

Essa ha natura tributaria ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito in legge 2.12.2005 n. 248.

Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi quelli accessori relativi alla gestione dei rifiuti, quali, a titolo esemplificativo, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, o che dovessero essere accertati in sede di approvazione del piano finanziario.

### **Art. 4 - Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.**

Il tributo ambientale di spettanza della Amministrazione Provinciale, di cui all'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla tariffa così come determinata dal presente Regolamento.

Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità di riscossione della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti, in assenza di specifico dettato normativo, da accordi definiti dalla Provincia e dal Gestore.

## **Art. 5 - Decorrenza e termine di applicazione della tariffa.**

La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal primo giorno successivo a quello di inizio dell'utenza. Del pari il termine dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della medesima a decorrere dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente nella comunicazione di cessazione, ovvero, ove la comunicazione sia stata omessa, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione della conduzione o detenzione dei locali e delle aree scoperte operative.

Identico criterio, trova applicazione per tutte le variazioni oggettive, di superficie e di destinazione di uso dei locali, nonché per le variazioni soggettive, ovvero, per le utenze domestiche, per le variazioni del numero dei componenti non desunte dall'anagrafe della popolazione, a seconda che le suddette variazioni determinino un aumento o una riduzione della tariffa in essere.

In ordine alle utenze domestiche, per le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti residenti, il gestore della tariffa procede all'accertamento d'ufficio sulla base dei dati acquisiti dall'Ufficio Anagrafe del Comune ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento; i relativi conguagli saranno computati nella prima fatturazione utile, successiva all'avvenuto accertamento delle variazioni. Tale modalità di accertamento non esime i titolari delle utenze domestiche dall'effettuare le dichiarazioni o le comunicazioni previste dal presente Regolamento.

## **TITOLO II – LA TARIFFA**

### **CAPO I - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.**

#### **Art. 6 - Adozione del piano finanziario e determinazione della tariffa di riferimento.**

Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 238, comma 6, del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 ed in conformità al successivo comma 11 del suddetto articolo:

- a) i criteri generali sulla base dei quali sono definite le componenti dei costi e la determinazione della tariffa sono disciplinati dal d.lgs. 5.2.1997 n. 22 e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158;
- b) sulla scorta del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.4.1999 n. 158, su proposta del soggetto gestore, il Comune, adottato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di costo di cui al punto 2 dell'Allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e determinando la tariffa da applicare da parte del soggetto gestore sulla base di tale D.P.R. e relativi allegati.
- c) E' data facoltà per i Comuni ricadenti in un'unica area omogenea di determinare un'unica tariffa di riferimento sulla base di un unico piano finanziario presentato dal medesimo soggetto gestore, ferma restando la rispettiva singola competenza all'approvazione del piano e della tariffa di riferimento esistente. Detto piano potrà essere elaborato per una durata pluriennale salvo gli aggiornamenti tariffari da apportarsi annualmente sulla scorta di criteri individuati nel suddetto piano. Per area omogenea ai fini di quanto previsto al comma precedente, deve intendersi un'area geograficamente contigua, servita dallo stesso soggetto gestore, che si avvale degli stessi impianti di smaltimento e possibilmente che applica lo stesso regime di prelievo impositivo.

Successivamente all'entrata in vigore del predetto regolamento, ai sensi dell'art. 238, comma 3, del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, con appositi provvedimenti:

- d) l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale determina la tariffa di riferimento sulla base dei parametri individuati dal regolamento citato al comma 1;
- e) l'A.A.T.O. approva e presenta all'Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti il Piano finanziario di cui al comma precedente e la relativa relazione redatta dal Gestore del servizio.

Il presente regolamento formerà oggetto di revisione, modificazione ed integrazione per quanto occorrente. Pertanto fino a tale momento la determinazione e l'applicazione della tariffa è regolata dalle norme che seguono.

#### **Art. 7 – Il piano finanziario.**

Il piano finanziario, in caso di applicazione della tariffa unica per tutto l'ambito territoriale di competenza, ovvero i piani finanziari per zone omogenee, ovvero per singolo Comune, in caso di applicazione di tariffe differenziate per mancata adozione della tariffa unica, dovrà essere adottato includendovi tutte le voci previste dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, sia quelle di investimento che di parte corrente, che assolvano, quale che sia il criterio organizzativo, ad attività comuni svolte nel territorio e sulla base di un identico standard operativo.

Pertanto eventuali riduzioni, agevolazioni, ovvero prestazioni aggiuntive che venissero chieste al soggetto gestore, tali da alterare la uniformità delle prestazioni standard, graveranno sulla fiscalità della singola amministrazione.

#### **Art. 8 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.**

Il regolamento di gestione del servizio per il conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani determina le modalità, i criteri qualitativi e quantitativi nonché le procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

#### **Art. 9 - Tariffa comunale.**

La tariffa applicata nei confronti degli utenti è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 6, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato, nonché delle prestazioni aggiuntive rispetto all'indice di standard fornito che saranno richieste dal singolo Ente.

Essa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spezzamento, costi di riscossione, spese generali) e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione. La suddivisione fra la parte fissa e la parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3 dell'Allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n. 158.

Il gettito totale della tariffa copre integralmente i costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

#### **Art. 10 - Articolazione della tariffa comunale.**

La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

Essa viene ripartita fra le due categorie l'insieme dei costi da ricoprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per le utenze domestiche.

*Utenze domestiche:* sono i locali destinati per legge e utilizzati di fatto come civile abitazione.

*Utenze non domestiche:* sono i locali o aree utilizzate da attività commerciali, professionali, produttive in genere, di fornitura di servizi, associative, ricreative, di beneficenza e comunque tutte quelle fattispecie non rientranti nella categoria precedentemente delineata, quale che sia la loro attività.

## **Art. 11 - Articolazione della tariffa per fasce di utenza.**

All'interno delle due articolazioni di utenza i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti, sulla scorta dei criteri e dei coefficienti di produzione degli stessi desunti su campioni locali, ovvero, in mancanza, sulla scorta delle tabelle allegate al D.P.R. 27.4.1999 n. 158.

Per le utenze non domestiche, l'assegnazione ad una determinata categoria di attività viene effettuata con riferimento al codice I.S.T.A.T. dell'attività, da quanto risulta dalla C.C.I.A.A. (visura camerale), ovvero nell'atto di autorizzazione dell'esercizio dell'attività, da concessioni o licenze. In mancanza di tali atti o in caso di accertata divergenza di questi dall'attività effettivamente svolta, viene presa in considerazione quest'ultima. L'attribuzione della categoria include ed è riferita a tutti i locali od aree scoperte oggetto di imposizione, indipendentemente dal loro specifico uso quali uffici, mense, mostre, depositi etc..

Le utenze domestiche sono ulteriormente divise fra residenti e non residenti.

Le utenze domestiche residenti: sono quei locali utilizzati da persone che vi hanno stabilito la loro residenza, ex art. 48 c.c., come da anagrafe comunale.

Le utenze domestiche non residenti: sono quei locali utilizzati da persone che hanno stabilito la loro residenza, ex art. 48 c.c., in altri locali non necessariamente al di fuori del territorio comunale.

## **Art. 12 - Calcolo della tariffa per utenze domestiche.**

La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile, ex artt. 3 e 5 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158.

### Parte fissa

La parte fissa è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti.

La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente Ka, di cui alla Tabella 1a dell'Allegato 1 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, calcolata in conformità all'allegato 1 al presente regolamento. La parte fissa grava su ogni utenza domestica idonea a produrre rifiuti quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione dell'occupante o conduttore.

### Parte variabile (sistema di raccolta porta a porta)

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di calcolo di cui all'Allegato 1 del presente regolamento calcolata sulla base dei conferimenti effettuati.

Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione di un numero minimo di svuotamenti del contenitore singolo o collettivo di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione annuale della Tariffa di Igiene Ambientale.

In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo di tariffazione immediatamente precedente.

Qualora il contenitore del rifiuto risulti pieno con coperchio completamente aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati

tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica in presenza di ritardato servizio di raccolta da parte del soggetto gestore per festività infrasettimanali, scioperi o eventi eccezionali.

In base a quanto previsto all'art. 14 del Regolamento di Gestione del Servizio di Igiene Urbana – *Potere ispettivo e procedure d'accertamento e di verifica*, il ripetersi degli episodi di consegna di materiale differenziato non conforme darà luogo, dagli eventi successivi al secondo caso rilevato, allo smaltimento del contenitore come rifiuti non recuperabili con il conseguente addebito all'utente.

#### Parte variabile (sistema di raccolta con contenitori stradali)

Nel caso che in alcune zone o in tutto il territorio comunale la raccolta dei rifiuti non avvenga con il sistema del prelievo all'abitazione dell'utente (sistema c.d. porta a porta) il calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze ricomprese in tale porzione di territorio avverrà applicando criteri di commisurazione previsti dall'Allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n. 158, punto 4.2, Tabella 1b, applicando un coefficiente medio di produzione di cui alla Tabella 2.

### **Art. 13 - Utenze domestiche con contenitori collettivi.**

#### Parte variabile (sistema di raccolta porta a porta)

In presenza di contenitori collettivi tra più unità abitative di rifiuto non recuperabile, la parte variabile della tariffa è ripartita dal soggetto gestore, in capo alle singole unità abitative che utilizzano il contenitore collettivo, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato 1 del presente Regolamento.

La richiesta di utilizzazione di contenitori collettivi deve essere firmata da tutti gli utenti che utilizzano gli stessi contenitori di rifiuto non recuperabile, con espressa accettazione delle modalità di calcolo della ripartizione della tariffa.

Anche per tali utenze trovano applicazione i commi 5 e 9 del precedente art. 12.

### **Art. 14 - Calcolo della tariffa per utenze non domestiche.**

La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile, ex artt. 3 e 6 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158.

Anche per tali utenze trovano applicazione i commi 5 e 9 del precedente art. 12.

#### Parte fissa

La parte fissa è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti. La parte fissa di ogni singola utenza non domestica viene determinata secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, sulla base delle determinazioni contenute nel piano finanziario e nei limiti previsti dalla tabella predetta.

La parte fissa grava su ogni utenza non domestica idonea a produrre rifiuti quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione dei locali da parte dell'occupante o detentore.

#### Parte variabile (sistema di raccolta porta a porta)

La parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza, con le modalità previste dal regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti, secondo criteri di calcolo di cui all'Allegato 2 del presente regolamento.

Sulla base della produzione dei rifiuti e delle peculiarità della singola attività, il gestore potrà adottare forme di ritiro dei rifiuti sulla base di un predefinito programma di svuotamenti.

Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione di un numero minimo di svuotamenti del contenitore singolo o collettivo di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione annuale della Tariffa di Igiene Ambientale

In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.

Qualora il contenitore di rifiuto non recuperabile risulti pieno con coperchio completamente aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica in presenza di ritardato servizio di raccolta da parte del soggetto gestore per festività infrasettimanali, scioperi o eventi eccezionali.

*Parte variabile* (sistema di raccolta con contenitori stradali)

Nel caso che **in tutto il territorio comunale** o in alcune zone del territorio comunale la raccolta dei rifiuti non avvenga con il sistema del prelievo presso la sede di esercizio dell'attività dell'utente (sistema c.d. porta a porta) il calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze ricomprese in tale porzione di territorio avverrà applicando criteri di commisurazione previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n. 158 punto 4.4. Tabella 4, applicando il coefficiente di produzione medio Kg/mq previsto nella suddetta tabella.

## CAPO II – I SOGGETTI

### I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI.

#### **Art. 15 - Soggetti obbligati.**

La tariffa è dovuta da coloro che conducono, occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, ad uso privato o pubblico e a qualsiasi uso adibiti, esistenti su territorio comunale e comunque che producono rifiuti.

Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via prioritaria, colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio.

Per le utenze domestiche, in caso di mancanza dell'obbligato in via prioritaria, si considera, per i residenti, l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione; per i non residenti, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette a tariffa, quale risulta dal titolo legale che ne determina la conduzione, l'occupazione o la detenzione.

Eguale per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante

richiedente del servizio, il soggetto intestatario del titolo legale che ne garantisca la conduzione, occupazione o detenzione. In presenza di un ente nella persona del suo legale rappresentante.

#### **Art. 16 - Principio di solidarietà.**

L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

Per le utenze non domestiche l'obbligazione tariffaria con vincolo di solidarietà passiva sussiste fra tutti i componenti dell'organo amministrativo della società ovvero in caso di impresa individuale nei confronti dei familiari del titolare.

#### **Art. 17 - Soggetti passivi per ipotesi speciali.**

##### **A) Locali condominiali gestiti in esclusiva.**

Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 c.c. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.

##### **B) Multiproprietà.**

Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni.

##### **C) Centri Commerciali.**

Per le parti a comune dei centri commerciali, soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

##### **D) Locali utilizzati promiscuamente come utenza domestica e non domestica.**

Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia esercitata promiscuamente un'attività economica e sia stata accertata dal Gestore l'impossibilità di distinguere l'attività ad essa connessa, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.

##### **E) Locazione e comodato.**

In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio di durata inferiore a 12 (dodici) mesi, l'obbligazione è a carico del proprietario dei locali, salvo diversa esplicita richiesta da parte del conduttore.

Nel caso di locazione o comodato di durata uguale o superiore a 12 (dodici) mesi, l'obbligo tariffario ricade sul conduttore. In caso di cessazione da parte del conduttore senza che vi sia una corrispondente comunicazione di subentro, il Gestore si riserva la possibilità di intestare la fattura al proprietario, salva la possibilità per quest'ultimo di dimostrare la locazione dell'unità immobiliare.

#### **Art. 18 - Determinazione del numero degli occupanti.**

Il numero degli occupanti sul quale parametrare la tariffa del singolo utente relativamente alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia o di convivenza.

Per le abitazioni tenute a disposizione per usi stagionali ovvero altro uso limitato o discontinuo, l'Amministrazione Comunale in sede di approvazione annuale della Tariffa di Igiene Ambientale, determina il numero convenzionale degli occupanti rapportato alla superficie dei locali.



























































